

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia
di protezione dei dati personali**

1. Gli utenti dei servizi Entratel possono trattare i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite:
 - dal decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
 - dal provvedimento 10 giugno 2009, concernente l'adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008.
2. Gli utenti dei servizi Entratel si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede da trasmettere per via telematica può essere effettuato da ulteriori soggetti designati dai singoli titolari quali responsabili del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Le persone fisiche autorizzate al trattamento sono individuate dai titolari del trattamento (gli utenti dei servizi telematici), o dal soggetto da questi designato quale responsabile, ed operano sulla base dell'autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la protezione dei dati personali trattati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.
5. Gli utenti dei servizi telematici e i soggetti designati quali responsabili, ad eccezione delle persone fisiche non intermediari che effettuano telematicamente i propri adempimenti fiscali, mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. Il trattamento dei dati personali contenuto nelle schede è consentito solo agli autorizzati al trattamento, cui è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere i dati personali in esse contenuti.
7. Successivamente alla trasmissione via Entratel all'Agenzia delle entrate, le schede e i dati personali in esse contenuti sono conservati soltanto dai titolari del trattamento (gli utenti dei servizi telematici), senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164. Trascorso tale termine le schede dovranno essere distrutte, con cancellazione dei dati personali in esse contenuti.
8. Ai fini delle attività di cui ai punti 6 e 7, le schede e i dati personali in esse contenuti sono custoditi separatamente dalla documentazione concernente l'ordinaria attività dell'utente dei servizi Entratel (titolare del trattamento), con modalità tali da impedire l'accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati. Lo stesso, in caso di violazioni di sicurezza eventualmente occorse nell'ambito dei trattamenti effettuati, si impegna a procedere, ove necessario, alle comunicazioni previste ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.
9. L'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate è soggetta a controlli, anche a campione, da parte dell'Agenzia delle entrate.